

Tribunale di Vicenza, 23 aprile 2009 – Pres. Bozza – Est. Limitone.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Fallimento – Insinuazione tardiva oltre il termine, c.d. ultratardiva – Sistema di formazione automatica del ruolo – Causa non imputabile al creditore Agenzia delle Entrate – Insussistenza.

Il sistema automatico di formazione del ruolo della riscossione costituisce una causa di ritardo riferibile all'organizzazione dell'Ente creditore, dunque una ragione che, anziché esentare da colpa per il ritardo, costituisce specificamente una causa imputabile al creditore. (gl) (riproduzione riservata)

Il Tribunale (omissis)
ha pronunciato il seguente

IL CASO.it

DECRETO

Rilevato che:

- il fallimento è stato dichiarato in data 18.8.2006;
 - il Curatore lo ha tempestivamente comunicato alla Agenzia delle Entrate competente (Schio), con raccomandata del 24.8.2006;
 - lo stato passivo è stato dichiarato chiuso ed esecutivo in data 9.1.2007;
 - l'Agenzia delle Entrate ha contestato al Curatore le irregolarità fiscali in relazione alle quali si è poi insinuata al passivo con lettera del 13.9.2007, in plico raccomandato;
 - il termine per la presentazione delle domande tardive è scaduto il 9.1.2008;
 - l'Agenzia delle Entrate si è poi insinuata al passivo ultratardivamente l'11.3.2008;
- ritenuto che il motivo addotto per il ritardo, e cioè, in sostanza, che il sistema automatico di formazione del ruolo non consente di per sé di rispettare i tempi previsti dall'art. 101 l.f., è proprio una causa di ritardo riferibile alla organizzazione interna dell'Ente creditore, dunque una ragione che, anziché esentare da colpa per il ritardo, costituisce specificamente una causa imputabile al creditore;
- considerato che l'art. 101, uc., l.f. esclude l'esame delle domande ultratardive laddove non vi sia una causa di giustificazione del ritardo non imputabile al creditore;
- ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza dell'opponente;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

rigetta l'opposizione;

condanna Equitalia Nomos spa al pagamento delle spese della presente fase, in favore del Fallimento T. srl, liquidate in complessivi e forfetari € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 23.4.2009